



Decisione n. 1550 del 18 aprile 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni - Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 28 marzo 2019, in relazione al ricorso n. 1847, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente rappresenta che il proprio rapporto con “la banca ha avuto inizio nel 2008 e [...], a seguito di diversi acquisti, avvenuti senza alcun rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla legge, è titolare di un pacchetto azionario del controvalore di euro 59.868,05”.

Il Ricorrente contesta “preliminarmente la profilatura risultante dal questionario Mifid compilato dal funzionario della banca e fatto firmare” al Ricorrente medesimo, a cui “è stata attribuita un’esperienza finanziaria “medio-alta” e [...] un profilo di rischio “medio-alto”, pur in assenza di

competenze e conoscenze specifiche tali da “conoscere le caratteristiche degli strumenti finanziari, anche complessi, e operare su tutti i mercati prevalentemente con strumenti rischiosi”. Il Ricorrente contesta tale profilatura, tenendo a sottolineare che non avrebbe sottoscritto le azioni della Banca *“se le fossero state prospettate le reali condizioni e i reali pericoli”.* A sostegno delle proprie asserzioni, il Ricorrente pone la propria *“veneranda età”* – *“avendo 80 anni alla data del primo acquisto”* – nonché la *“licenza elementare e un’esperienza finanziaria inesistente”.*

Contesta, poi, *“data la particolarità del prodotto”* (non quotato), l’inadempimento da parte dell’Intermediario odierno convenuto dei peculiari *“obblighi informativi, in caso di investimento su azioni illiquide”* imposti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009; *“nel caso di specie, tali obblighi sono stati violati perché l’informativa sull’illiquidità del prodotto che si stava acquistando è stata fornita nel c.d. “Dettaglio Portafogli Titoli” e non in sede di sottoscrizione delle azioni”.* Inoltre, ad avviso del Ricorrente, tale informativa, *“oltre a essere tardiva, risulta alquanto inadeguata”,* all’uopo richiamando una sezione della documentazione ricevuta al fine di sostenerne la decettività sull’effettiva probabilità di trovare una controparte disposta ad acquistare le azioni in esame (*““è assicurato nel caso in cui gli acquisti e le vendite siano effettuati per il tramite della [Banca] stessa [che] intermedia mensilmente gli acquisti e le vendite delle azioni, a decorrere dal mese successivo in cui si svolge l’assemblea ordinaria di bilancio - che fissa il prezzo dell’azione per l’intero esercizio - e fino alla fine dell’anno in corso, al prezzo stabilito dall’assemblea, e ciò finché vi sia una controparte disposta ad acquistare/vendere le azioni al prezzo fissato dall’assemblea o comunque vi sia carenza nel fondo acquisto Azioni Proprie”*). Il Ricorrente conclusivamente rappresenta che gli obblighi informativi imposti dalla Comunicazione in parola *“non possono dirsi assolti con la semplice consegna del prospetto informativo, necessitando [...] un’attenta somministrazione di informazioni rilevanti in modo da richiamare un’attenzione consapevole dell’investitore”,* conclusivamente chiedendo di essere ristorato del danno occorso in misura pari all’investimento complessivamente effettuato, come sopra indicato.

2. L'Intermediario, in sede deduttiva, ha formulato richiesta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Regolamento ACF, di estinzione del ricorso in esame, allegando a tal proposito atto di citazione, datato 1° febbraio 2019, presentato dinanzi all'autorità giudiziaria congiuntamente dal Ricorrente e dal coniuge.

In fatto, egli dichiara che il Ricorrente ha sottoscritto *“domanda di ammissione a socio il 30.09.2008 ed aumentava il possesso azionario aderendo all'aumento di capitale 2009 sottoscrivendo ulteriori 256 azioni... sul mercato secondario nel febbraio 2010, l'aumento di capitale 2013 da cui discendeva la conversione delle obbligazioni al 7% e l'aumento di capitale 2014”*.

A tal fine il Ricorrente ha compilato, congiuntamente al proprio coniuge, tre questionari di profilatura MiFID nel maggio 2019, novembre 2014 e gennaio 2016, da cui emergeva un profilo di rischio ed un'esperienza finanziaria classificati *“medio-alta”*.

Per quanto attiene, poi, alle doglianze formulate con riferimento all'asserito mancato assolvimento degli obblighi informativi, la Banca rappresenta che *“il set informativo e documentale [...] è del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento”*, adducendo che i Ricorrenti avrebbero, tra l'altro, dichiarato – sottoscrivendo congiuntamente le richieste di adesione alle operazioni di aumento di capitale indette nel 2013 e nel 2014 – di essere a conoscenza che *“copie del Prospetto e del Regolamento del Prospetto sono messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente”*. L'odierno Ricorrente all'atto di ammissione alla compagine societaria *“così come nei successivi acquisti sul mercato secondario del 2009 e del 2010, dichiarava espressamente di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello statuto sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio”*. Inoltre, per quanto attiene alla situazione di conflitto d'interessi in cui versava essendo al tempo stesso emittente e collocatore dei titoli oggetto del ricorso, la Banca ritiene *“pacifico che i ricorrenti ne siano stati informati sia in fase di sottoscrizione all'adesione della compagine societaria sia con riferimento agli acquisti successivi ed alle adesioni agli aumenti di capitale sociale, in cui espressamente dichiarava di essere a conoscenza del conflitto d'interessi”*.

Inoltre, la Banca richiama la Decisione ACF n. 38/2017 al fine di sostenere che i Ricorrenti fossero, nonostante l'età avanzata, perfettamente a conoscenza della *“tipologia dell'investimento sottoscritto”*, considerata l'avvenuta conclusione di una pluralità di operazioni di investimento aventi ad oggetto le proprie azioni *“anche alla luce del portafoglio complessivamente detenuto dallo stesso nel tempo”*. Ad avviso dell'Intermediario, tali circostanze dovrebbero ritenersi idonee a controbattere a ogni doglianza volta ad evidenziare una carenza informativa anche con riferimento all'illiquidità dei titoli sottoscritti.

Con riferimento alla correttezza dell'attività di profilatura, Parte convenuta afferma che il Ricorrente, congiuntamente al proprio coniuge, *“nel 2010, sottoscrissero questionario per la rilevazione del profilo di rischio da cui emergeva un profilo di rischio medio alto e un'esperienza finanziaria medio alta [...] circostanza [...] confermata anche nel questionario di profilatura sottoscritto nel 2014”*. Quindi, *“tutte le operazioni poste in essere sino al 2014”* dovrebbero ritenersi comunque adeguate al Ricorrente nella misura in cui *“il profilo di rischio attribuito [...] in fase di valutazione del questionario di profilatura sottoscritto è sempre stato “medio – alto”*. L'Intermediario rileva conclusivamente che detto profilo di rischio è stato confermato dall'esito del Questionario compilato il 13 gennaio 2016, in cui il Ricorrente ed il proprio coniuge, *“nel riscontrare la domanda nr. 26 circa la reazione ad una tempestiva svalutazione degli investimenti, [...] rispondevano che “avrebbero mantenuto gli investimenti coscienti del fatto che si potrebbe perdere tutto il capitale”*.

Quanto all'adeguatezza dei titoli sottoscritti, l'Intermediario sostiene come *“al momento della sottoscrizione, il titolo “azioni...” fosse classificato a “rischio basso”, quindi ampiamente sottoscrivibile...”* dal cliente che *“autorizzava ed espressamente richiedeva l'operazione”*. L'intermediario aggiunge che il profilo di rischio di uno strumento finanziario *“non è statico ma dinamico”* affermando, inoltre, che la *policy* seguita per valutare la rischiosità degli strumenti del Gruppo di appartenenza *“fatto salvo il maggior patrimonio informativo disponibile, segue l'approccio previsto per tutti gli altri strumenti*

finanziari”. Fa presente, altresì, che *“al momento della sottoscrizione del titolo [...] lo stesso aveva un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell’ordine di cessione”*. Inoltre, le informazioni *“relative al grado di liquidità erano, in ogni caso, state tutte prospettate al cliente”* e la variazione di tale elemento era stata indicata ai *“clienti nell’estratto conto titoli al 31.12.2012 e al 31.12.2015”*. Segnala, poi, che il Ricorrente ha percepito, dal 2009 al 2015, € 2.823,75 a titolo di dividendi.

Inoltre, l’Intermediario afferma come sembri *“del tutto fuori luogo nonché del tutto estraneo alla realtà dei fatti”* che il Ricorrente possa ritenersi *“senza alcuna esperienza finanziaria e all’oscuro delle operazioni effettuate”*, considerato che, *“come rilevasi dagli estratti conto titoli”*, questi ha *“sempre investito in numerosi titoli azionari ed obbligazionari per centinaia di migliaia di euro, nonché ripetutamente in time deposit, sempre per importi elevati, ricavando importanti somme a titolo di cedole, dividendi ed interessi, il tutto in un’ottica di diversificazione/equilibrio del portafoglio”*.

Con riferimento all’asserita violazione delle regole contenute nella Comunicazione Consob n. 909104/2009 sui titoli illiquidi, la Banca rappresenta che i titoli *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”*, ricordando che la liquidità dei propri titoli azionari era al tempo assicurata dal proprio sistema di negoziazione interno, dal cui avvio *“nessun ordine di vendita era stato evaso con tempi di attesa superiori a 90 giorni”*; inoltre, nella *“informativa contenuta negli estratti conto inviati all’investitore è stato dato atto dell’intervenuto peggioramento del rischio relativo al titolo in esame, da “medio” a “medio – alto” e “nelle schede di adesione relative all’aumento di capitale promosso dalla Banca nel 2013 si dava atto del fatto che, da un punto di vista statistico, i tempi di smobilizzo delle azioni erano storicamente inferiori ai 90 giorni, ma che tale circostanza non comportava evidentemente alcuna garanzia per il futuro in merito ai tempi di smobilizzo delle azioni medesime”*.

La Banca ritiene, così, di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi informativi tramite la consegna del *“prospetto informativo (debitamente) depositato presso la Consob”*. Infatti, *“non si comprenderebbe per quale*

ragione la normativa di settore oneri l'emittente di predisporre e depositare un apposito prospetto informativo, ove l'informativa ivi contenuta dovesse poi essere considerata "non sufficiente" rispetto a ciascun singolo investitore. Non v'è chi non veda, al contrario, come l'informativa predisposta e contenuta nel prospetto informativo è certamente l'informativa più dettagliata, completa ed esaustiva che si possa fornire a ciascun singolo investitore rispetto agli strumenti finanziari di cui si discute".

Quanto alla doglianza afferente al "ritardo nella cessione delle azioni in possesso" del Ricorrente, la Banca adduce come tale ritardo non sia imputabile alla stessa. Peraltro, rileva preliminarmente che il Ricorrente "in data 25.10.2017" ha trasferito i propri titoli presso altro intermediario, impedendo così alla stessa di "monitorare lo stato degli ordini di cessione attualmente trasmessi al mercato Hi – MTF". La Banca aggiunge di aver debitamente informato dell'avvenuta ammissione delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf e la contestuale disattivazione del sistema di negoziazione interno dei titoli. Peraltro, mentre ordinariamente il mutamento della sede di negoziazione "in ragione delle differenti caratteristiche degli ordini" ne comporta la decadenza, "al fine di facilitare il passaggio alla nuova sede di negoziazione, ha mantenuto la priorità temporale degli ordini originariamente impartiti nel sistema di negoziazione interno". La Banca conclude rappresentando che, sulla base delle suesposte considerazioni, non potrebbe ricondursi all'inadempimento del proprio obbligo di assicurare l'esecuzione in ordine cronologico degli ordini di cessione la mancata esecuzione di quelli impartiti dal Ricorrente, anche considerato che "in nessuna della documentazione citata né in altra documentazione consegnata alla clientela si fa riferimento all'impegno assunto dalla Banca ad evadere gli ordini di cessione [...] nel termine massimo di 90 giorni".

DIRITTO

I. Deve preliminarmente respingersi l'istanza di estinzione del procedimento formulata da Parte convenuta ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Regolamento

ACF, in quanto non risultano integrati i presupposti previsti nella richiamata disposizione.

Infatti, la presentazione di un atto di citazione rappresenta solo uno dei presupposti indicati dalla norma, dovendosi anche realizzare l'ulteriore condizione che il giudice, non oltre la prima udienza, non rilevi l'improcedibilità e non adotti il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (*"L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"*). Evento, questo, che non consta si sia allo stato verificato nel caso in esame.

2. Venendo al merito, e, in particolare, alla contestazione formulata sull'esito dell'attività di profilatura svolta, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'Intermediario, l'esito della stessa non è chiaramente desumibile dall'analisi del questionario datato 6 maggio 2010 che, a differenza degli altri due questionari successivamente compilati, non include alcuna rappresentazione sintetica dell'esito.

In ogni caso, dagli atti risulta che il 6 maggio 2010 il Ricorrente ha compilato il primo questionario di profilatura. Pertanto, l'Intermediario ha accolto la domanda di ammissione alla compagine societaria, formulata nel 2008, l'ordine di sottoscrizione di ulteriori 256 azioni inviato nel 2010 nonché l'istanza di adesione all'operazione di aumento di capitale del 2009, senza prima svolgere la prescritta attività di profilatura. Sulla base di tali considerazioni, è fondata la doglianza dal Ricorrente, quantomeno con riferimento alle operazioni concluse prima del 6 maggio 2010, essendo provato che la Banca non ha adempiuto ai propri obblighi comportamentali.

Va anche evidenziato come l'esito del Questionario di profilatura svolto il 13 gennaio 2016 non possa considerarsi rilevante in questa sede, in quanto

compilato successivamente alla conclusione delle operazioni d'investimento oggi in esame.

Inoltre, fermo restando quanto rappresentato sulle operazioni d'investimento concluse in mancanza di un'attività di profilatura, risultano censurabili anche gli esiti dei Questionari di profilatura compilati dal Ricorrente, congiuntamente al proprio coniuge, il 6 maggio 2010 e il 28 novembre 2014, nella misura in cui essi sono stati compilati senza tenere conto delle indicazioni fornite dall'ESMA nelle *“Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements”* pubblicate in data 6 luglio 2012.

Tali Orientamenti sono applicabili a tutti gli Intermediari sottoposti all'attività di vigilanza della Consob secondo quanto esplicitamente affermato nella *“Comunicazione in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID”* del 25 ottobre 2012. Peraltro, le indicazioni contenute negli Orientamenti ESMA possono considerarsi applicabili nei confronti dei medesimi soggetti anche in un periodo precedente nella misura in cui nella citata Comunicazione Consob riconosce che questi *“non intendono introdurre obblighi ulteriori rispetto a quanto contemplato dalla disciplina di riferimento (Direttiva 2004/39/CE e relative misure di esecuzione). In linea con quanto esplicitamente indicato nel documento pubblicato dall'ESMA, gli Orientamenti, infatti, risultano diretti a fornire una lettura interpretativa ed applicativa di regole di condotta già previste nel tessuto normativo vigente”*.

Rilevano in particolare i seguenti punti delle *Guidelines*:

- punto n. 58

“Le imprese devono disporre di una politica che definisca ex ante le modalità di svolgimento della valutazione dell'adeguatezza in situazioni in cui un cliente è [...] un gruppo di due o più persone fisiche [...] L'impresa dovrebbe informare chiaramente e a priori i clienti [...] su chi dovrebbe essere oggetto della valutazione dell'adeguatezza, su come la valutazione dell'adeguatezza sarà effettuata nella pratica e sul possibile impatto che ciò potrebbe avere per i clienti interessati, conformemente alla politica attuale”.

- punto n. 63

“Se il cliente è un gruppo di due o più persone fisiche e non è previsto un rappresentante ai sensi della legislazione nazionale applicabile, la politica dell’impresa dovrebbe individuare da chi saranno raccolte le informazioni necessarie e come sarà effettuata la valutazione dell’adeguatezza. I clienti dovrebbero essere adeguatamente informati in merito all’approccio dell’impresa (come stabilito nella politica dell’impresa) e all’impatto di tale approccio sul modo in cui la valutazione dell’adeguatezza viene svolta nella pratica”.

- punto n. 60

“Se la politica prevede la conclusione di accordi tra clienti, essi dovrebbero essere messi a conoscenza chiaramente, e per iscritto, degli effetti che tali accordi potrebbero avere sulla tutela dei loro rispettivi interessi. Le misure adottate dall’impresa conformemente alla propria politica dovrebbero essere adeguatamente documentate per consentire controlli ex post. Peraltro, la Banca avrebbe dovuto orientare la propria condotta anche secondo quanto stabilito nelle Linee Guida definite dall’ABI per garantire l’applicazione degli Orientamenti ESMA, in base ai quali, come correttamente riportato dal Ricorrente, ove non fosse stato “possibile addivenire ad un accordo tra i contestatari, l’intermediario [...] dovrebbe considerare il profilo del cointestatario o dei cointestatari che presenta/presentano profilature più prudenziali”.

Al riguardo, si rileva che i Questionari in parola sono stati sottoposti dall’Intermediario congiuntamente all’intero nucleo familiare, senza indicare a chi si riferissero e senza la dimostrazione della presenza di accordi in merito. Tale circostanza, oltre a contravvenire alle disposizioni sopra richiamate, li rende inidonei a fornire informazioni circa l’esperienza, la conoscenza e gli obiettivi di investimento dei singoli sottoscrittori, non registrando le ovvie differenze in termini di conoscenze, esperienze e obiettivi di investimento che necessariamente sussistono fra soggetti diversi; differenze, oltre tutto, concretamente emerse nel caso di specie e

testimoniate dall'evidente eterogeneità in termini di politica d'investimento dei due coniugi, come confermato dall'estratto conto titoli presente agli atti. Con riferimento alla contestazione mossa dal Ricorrente sull'effettiva rispondenza degli esiti dei questionari alla propria condizione personale (*"83 anni [...] licenza elementare [...] esperienza finanziaria inesistente"*), la Banca ha richiamato una precedente Decisione assunta da codesto Arbitro su una fattispecie analoga in cui era stato affermato che *"la posizione in azioni dell'intermediario [...] si è venuta formando in un lunghissimo arco temporale"* ad *"esito di una intensa movimentazione"*, per poi concludere che *"la prospettazione dei ricorrenti anche relativamente al fatto che le informazioni rese non sarebbero state adeguate alla loro limitata capacità cognitiva derivante dalla età avanzata non può assumere – in un simile contesto – un rilievo generalizzato, non attagliandosi evidentemente a tutti gli acquisti azionari"*. (Decisione ACF n. 38 del 29 agosto 2017).

Da tale decisione emerge, tuttavia, come questo Arbitro abbia, in realtà, parzialmente accolto le doglianze ivi addotte, con riferimento alle operazioni d'investimento compiute successivamente all'entrata in vigore del Regolamento UE 573/2013, che *"non consentiva più all'intermediario di procedere liberamente al riacquisto delle proprie azioni"* determinando, quindi, una illiquidità del titolo che avrebbe reso necessario *"un particolare richiamo informativo, e che anzi doveva essere particolarmente enfatizzato proprio per chi, come i ricorrenti, era già socio da lungo tempo [...] Un richiamo informativo che, invece, nella specie il resistente ha omissis"*.

3. Con riferimento alla profilatura dei titoli di che trattasi, giova rammentare che in varie decisioni assunte con riferimento a fattispecie analoghe è stato ribadito il costante orientamento secondo cui *"l'attribuzione di un profilo di rischio basso [...] non sembra adeguata se riferita ad un titolo azionario, per di più non quotato su un mercato regolamentato"* (v., tra le tante, Decisione n. 561 del 21 giugno 2018). Dunque, appare quantomai discutibile l'attribuzione di un profilo di rischio *"basso"* ai propri titoli azionari e, per tale via, l'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio del Ricorrente odierno.

4. Quanto alla doglianza formulata sull'inadempimento degli obblighi informativi, la Banca rappresenta che il Ricorrente, *“all’atto di ammissione alla compagine societaria [...] così come nei successivi acquisti sul mercato secondario del 2009 e del 2010, dichiarava espressamente di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello statuto sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio”*.

Sul punto giova ricordare che, in fattispecie analoghe, questo Collegio ha ritenuto che lo stesso Intermediario non avesse agito con la specifica diligenza richiesta, nella misura in cui *“non ha dimostrato di avere informato correttamente [...] in merito alle caratteristiche e ai rischi dell’investimento in proprie azioni”*, avendo il Ricorrente semplicemente *“dato atto di conoscere il contenuto dello statuto dell’emittente. Ma una tale informativa non è all’evidenza sufficiente per far ritenere correttamente ed esaustivamente adempiuto l’obbligo di informazione del cliente”* (v., *ex multis*, Decisione n.561 del 21 giugno 2018).

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, gli adempimenti che l’Intermediario dichiara di aver posto in essere nel caso di specie non possono ritenersi sufficienti a far ritenere congruamente assolti gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.

Del pari, con riferimento alle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014, l’Intermediario fonda il dichiarato adempimento dei propri obblighi informativi sulle sottoscrizioni apposte dal Ricorrente alle relative schede di adesione.

In merito, giova richiamare un costante orientamento di questo Arbitro secondo cui *“a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall’art. 33 del Regolamento Intermediari con riguardo alle <Informazioni su OICR aperti>, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto d’Offerta sia <idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti> dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Tale documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione che viene fornita a cura*

dell'emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati, ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a <servire al meglio l'interesse> degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di <servire al meglio l'interesse> del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di <accettare integralmente il contenuto del Prospetto> e <di avere preso visione dei fattori di rischio> possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario” (Decisione n.561 del 21 giugno 2018). Nel medesimo senso, questo Arbitro ha più volte chiarito, che “tale generico rinvio a una documentazione che l'intermediario è eventualmente tenuto a pubblicare appunto nella sua veste di emittente gli strumenti finanziari non è sufficiente per assolvere l'obbligo di far sì che i propri clienti siano adeguatamente e correttamente informati, e da cui l'intermediario è sempre, autonomamente, gravato quando agisce, invece, nella sua qualità di soggetto che presta servizi di investimento” (tra le tante, Decisione n. 555 del 19 giugno 2018).

Pertanto, deve rilevarsi come l'Intermediario non abbia fornito elementi probatori atti a contrastare le doglianze avanzate dal Ricorrente in merito.

5. Quanto alla doglianza relativa alla violazione della Comunicazione Consob 9019104/2009, si rileva come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti.

In merito, questo Collegio ha già avuto modo di esprimersi in questi termini: “*la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene*

[...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido [...] è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l'ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (v. decisione n. 380 del 13 aprile 2018 e numerose altre di identico tenore).

6. Stante tutto quanto sopra rilevato, il Ricorrente ha, quindi, conclusivamente diritto di essere risarcito del danno occorso, sottraendo all'importo complessivamente investito (€ 109.941,20) la somma versata per la sottoscrizione del prestito obbligazionario “Banca xxx 6,50% 2014/2021 Subordinato Tier II” (€ 20.064,00), quanto percepito a titolo di dividendi (€ 2.823,75) e di cedole in relazione al prestito obbligazionario “Banca xxx 7% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (€ 628,20), nonchè il controvalore attuale delle azioni tuttora inserite nel dossier titoli del Ricorrente (€ 24.454,50, pari a € 2,38 per azione ai valori correnti sull'Hi-Mtf), il che porta a quantificare in € 61.970,75 l'importo da riconoscere in questa sede che, rivalutato trattandosi di importi dovuti a titolo risarcitorio e dunque di debiti di valore, si attesta, a € 63.458,04. Sulle dette somme così rivalutate spettano altresì gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al Ricorrente la somma rivalutata di € 63.458,04, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi